Il reato di **riciclaggio** assorbe il *trasferimento illecito di valori*. Con *Sentenza n.38141* la **Corte di Cassazione** ha esaminato l’acquisto di un immobile in località turistica pagato, in rate mensili, con denaro provento di una bancarotta di altro Soggetto.

Secondo i **Giudici di legittimità** è palese il reato di **riciclaggio** commesso dall’intestatario dell’immobile, in quanto ciò *pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi è comunque idoneo ad ostacolare l’identificazione del denaro.*

Per quanto riguarda l’*assorbimento del reato di trasferimento fraudolento di valori in quello di riciclaggio* è dovuto al fatto che il reato di **riciclaggio** è un reato unico a formazione progressiva ed a forma libera, la cui condotta alla sua base può consistere anche *in una pluralità di distinti atti in sé anche leciti, realizzati a distanza di tempo l’uno d’altro, purché unitariamente riconducibili all’obbiettivo comune al quale sono finalizzati, ossia l’occultamento della provenienza illecita del denaro*.

Nel caso esaminato il reato di **riciclaggio** è stato messo in atto con più passaggi, a partire dal versamento in conto corrente (utilizzato per pagare le rate dell’immobile) del denaro provento della bancarotta.